Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 31 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1973, n. 445.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969 . . . . Pag. 5394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. 446.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in comune di Copertino . . . . Pag. 5399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. 447.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 5399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » . . . . . . Pag. 5399

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Sostituzione del presidente in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Taranto . . . . Pag. 5400

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella Regione siciliana. Pag. 5400

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Sardegna. Pag. 5400

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lazio. Pag. 5400

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lazio. Pag. 5401

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Lucciola Blu », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 5401

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Autorizzazione alla società Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami . . Pag. 5401

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Istituto per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia - (I.R.F.I.S.) . . . . Pag. 5401

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. - S.E.I.M.A.R.T., con sede in Torino . . . Pag. 5402

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Sostituzione di un rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato speciale della Cassa integrazione guadagni. Pag. 5402

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi, di Forlì Pag. 5402

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 5403

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 5403

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della seconda cattedra di geometria I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia Pag. 5403

Ministero del tesoro: Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975 . . . . Pag. 5403

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Autorizzazione al consorzio di bonifica di Arborea, con sede in Arborea ad acquistare un immobile . . Pag. 5403

Esito di ricorso . . . . Pag. 5403

Ministero della sanità: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonte Tullia ». Pag. 5403

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 14 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del Relogamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE a norma dei Regolamenti (CEE) n. 250/73, n. 268/73, n. 304/73, n. 337/73 e n. 387/73 Pag. 5404

Regione Emilia-Romagna:

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola . . . . Pag. 5410

Variante al piano regolatore del comune di Carpi. Pag. 5410

Variante al piano regolatore generale relativa allo spostamento della sede stradale della zona fra via Gebel e viale Borghesi all'area in adiacenza alla ferrovia Rimini-Ravenna. Pag. 5410

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini . . . . Pag. 5410

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia . . . . . . Pag. 5410

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Campogalliano . . Pag. 5410

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Bastiglia . . . . Pag. 5410

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Formigine . . . . Pag. 5410

Regione Puglia: Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Calimera . Pag. 5410

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione . . . . Pag. 5411

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1971-72 Pag. 5415

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1971-1972. Pag. 5416

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1973, n. 445.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 5 del primo accordo ed all'articolo 2 del secondo accordo.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.

Art. 4.

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 488 milioni. Allo stanziamento di tale somma si provvederà con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — RUMOR — GONELLA — TAVIANI — VALSECCHI — MALAGODI — NATALI — FERRI — MATTEOTTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di Yaoundé (1969)

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti contraenti del Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità Economica Europea in appresso denominata la Comunità ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri

e il Consiglio delle Comunità europee,

da una parte, e

Sua Maestà la Regina di Maurizio,

dall'altra parte,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, ed in particolare l'articolo 238,

Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, in appresso denominata la Convenzione di Associazione, ed in particolare l'articolo 60, paragrafo 3,

Considerando che Maurizio ha chiesto di aderire alla Convenzione di Associazione,

Hanno deciso di concludere un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione,

e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Sig. De Coeyer, Ambasciatore del Belgio a Nairobi

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Dott. Axel Herbst, Ambasciatore

Il Presidente della Repubblica Francese:

Sig. Yvon Bourges, Segretario di Stato presso il Ministro degli Esteri

Il Presidente della Repubblica Italiana:

Sig. Mario Pedini, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

Sig. Gaston Thorn, Ministro degli Esteri

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Sig. Th. E. Westerterp, Segretario di Stato agli Affari Esteri

Il Consiglio delle Comunità europee:

Sig. Gaston Thorn, attuale Presidente del Consiglio

Sig. Jean-François Deniau, membro della Commissione

Sua Maestà la Regina di Maurizio:

Sir Seewoosagur Ramgoolam, Primo Ministro

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

1. Col presente Accordo, viene creata un'associazione fra la Comunità e Maurizio; l'Accordo comporta l'adesione di quest'ultimo alla Convenzione di Associazione.

2. Salvo deroga prevista dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione di Associazione, nonché le decisioni ed altre disposizioni d'applicazione prese dalle istituzioni dell'Associazione, sono applicabili a Maurizio.

Articolo 2

1. L'abolizione, da parte di Maurizio, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari della Comunità sarà attuata gradualmente. A tal fine, i prodotti originari della Comunità e importati in Maurizio sono ammessi al beneficio del dazio doganale preferenziale applicabile ai prodotti importati dal Commonwealth secondo le seguenti modalità:

lo scarto tra l'aliquota del dazio doganale della tariffa generale, applicabile alla data di entrata in vigore del presente Accordo ai prodotti originari della Comunità, e l'aliquota del dazio doganale preferenziale, applicabile alla stessa data ai prodotti originari del Commonwealth, sarà soppresso il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, se detto scarto è inferiore o pari al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate;

se superiore al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate, tale scarto sarà soppresso secondo il seguente calendario:

— il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, per una frazione dello scarto fra le due tariffe corrispondente almeno al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate;

— entro e non oltre il 31 dicembre 1974 per la frazione dello scarto fra le due tariffe che sussisterà dopo la riduzione di cui al primo trattino.

2. Le modifiche della tariffa doganale di Maurizio sono applicabili a tutte le voci e alle sottovoci di detta tariffa per le quali vi sia uno scarto fra l'aliquota del dazio doganale della tariffa generale e l'aliquota del dazio doganale preferenziale, qualunque sia la base ed il modo di riscossione dei dazi.

Le modifiche relative alle voci e alle sottovoci della tariffa in questione cui si applica, nella tariffa generale e in quella preferenziale, un dazio specifico o un dazio *ad valorem* con un minimo di percezione specifica, saranno tuttavia effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 1974.

Articolo 3

I termini di tempo previsti dalla Convenzione di Associazione, e decorrenti dall'entrata in vigore di questa ultima, vengono applicati a Maurizio a decorrere dalla entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 4

Per quanto riguarda la Comunità, il presente Accordo sarà validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunità Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Esso sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione dell'Accordo sono depositati presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee, che ne informerà gli Stati firmatari.

Articolo 5

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Maurizio, nonché dell'atto di notifica della conclusione dello Accordo da parte della Comunità.

Articolo 6

I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i cinque testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Port Louis (Maurizio), il dodici maggio millenovecentosettantadue

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
DE COEYER

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:
Axel HERBST

Pour le Président de la République française:
Yvon BOURGES

Per il Presidente della Repubblica italiana:
Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
Th. E. WESTERTERP

Per il Consiglio delle Comunità Europee:
Gaston THORN
Jean-François DENIAU

Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

For Her Majesty the Queen of Mauritius
Seewoosagur RAMGOOLAM

PROTOCOLLO N. 1

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Le alte Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo di Associazione:

La Comunità riconosce l'importanza che la produzione e le esportazioni di zucchero rivestono per l'economia di Maurizio e per il suo futuro sviluppo.

A tale riguardo, le Parti contraenti sono consapevoli dei termini del Protocollo n. 22 concernenti le relazioni fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille, Protocollo allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e di adattamento dei Trattati, Atto allegato al Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. Ne consegue in particolare che la Comunità avrà a cuore la salvaguardia degli interessi del complesso dei paesi indicati in detto Protocollo, la cui economia dipende in notevole misura dall'esportazione di prodotti di base, in particolare di zucchero.

Le Parti contraenti hanno inoltre preso atto delle disposizioni del Protocollo n. 17 concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori indicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero allegato parimenti allo Atto summenzionato, e secondo il quale il Regno Unito è autorizzato a importare da Maurizio, a condizioni speciali e fino al 28 febbraio 1975, il quantitativo di zucchero corrispondente al contingente a prezzo convenuto, fissato nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero.

Tenuto conto di tali disposizioni, resta inteso che la Comunità si asterrà dallo stabilire un regime d'importazione speciale, ai sensi del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione di Associazione, per lo zucchero originario di Maurizio durante il periodo di validità di tale Convenzione.

PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE.

Le alte Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo di Associazione:

Le merci conformi alle disposizioni delle decisioni del Consiglio di Associazione relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data d'entrata in vigore dell'Accordo, sono in viaggio o si trovano sotto regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) in uno Stato membro o in Maurizio, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, con riserva di presentazione alle autorità doganali del paese d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:

a) di un certificato A. Y 1 rilasciato posteriormente dalle autorità doganali del paese di esportazione, o

b) di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di detto paese,

nonché, in ambedue i casi, dei documenti attestanti il trasporto diretto.

ATTO FINALE

I Plenipotenziari:

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

del Presidente della Repubblica federale di Germania;

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

e del Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte, e

di Sua Maestà la Regina di Maurizio,

dall'altra parte,

riuniti a Port Louis (Maurizio) il 12 maggio millenovecentosettantadue per la firma di un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, hanno adottato i testi seguenti:

l'Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

nonchè i protocolli seguenti:

Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione di Associazione,

Protocollo n. 2 relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.

I plenipotenziari hanno approvato le dichiarazioni sotto elencate e riportate negli allegati I-IX dell'Atto Finale della Convenzione di Associazione, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969:

1. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 10 della Convenzione di Associazione (Allegato I).

2. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa ai prodotti petroliferi (Allegato II).

3. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa al regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunità (Allegato III).

4. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati che conferma le risoluzioni del Consiglio di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica (Allegato (IV).

5. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato V).

6. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa alla non discriminazione tra Stati membri in materia di investimenti (Allegato VI).

7. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relative all'articolo 1 del protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunità (Allegato VII).

8. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa a una procedura di buoni uffici (Allegato VIII).

9. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa allo Statuto della Corte arbitrale dell'Associazione (Allegato IX).

Il plenipotenziario di Maurizio ha inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate e riportate negli allegati X-XIV dell'Atto Finale della Convenzione di Associazione, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969:

1. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato X).

2. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato XI).

3. Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 25 della Convenzione di Associazione e all'articolo 9 del Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunità (Allegato XII).

4. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XIII).

5. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XIV).

I plenipotenziari hanno inoltre adottato il testo della seguente dichiarazione allegata al presente Atto Finale:

Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'applicazione delle decisioni del Consiglio di Associazione sulle regole d'origine della Convenzione di Associazione (Allegato I)

Il plenipotenziario di Maurizio ha inoltre preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente Atto Finale:

Dichiarazione della Comunità e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'applicazione del titolo II della Convenzione di Associazione (Allegato II).

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

FATTO a Port Louis (Maurizio), il dodici maggio millenovecentosettantadue.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

DE COEYER

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

Axel HERBST

Pour le Président de la République française:

Yvon BOURGES

Per il Presidente della Repubblica italiana:

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

Th. E. WESTERTERP

Per il Consiglio delle Comunità Europee:

Gaston THORN

Jean-François DENIAU

Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

For Her Majesty the Queen of Mauritius:

Seewoosagur RAMGOOLAM

ALLEGATO I.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE SULLE REGOLE DI ORIGINE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.

1. Le Parti contraenti sono consapevoli dell'importanza che riveste, per lo sviluppo economico di Maurizio, l'esportazione verso la Comunità di prodotti industriali. A tal proposito Maurizio, nel rammentare il proprio accordo sulle decisioni prese dal Consiglio di Associazione in materia di definizione della nozione di prodotti originari, ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà cui andrà incontro per conformarsi a tali decisioni quanto all'esportazione di alcuni di detti prodotti sin dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Le Parti contraenti convengono di esaminare, dopo la firma dell'Accordo, la possibilità di prevedere un periodo di adattamento, che in ogni caso non potrà andare oltre il 31 dicembre 1974, per risolvere tali difficoltà. Esse convengono di sottoporre i risultati dei loro lavori al Consiglio di Associazione sin dall'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Inoltre, le Parti contraenti hanno convenuto di cercare misure che permettano ai settori industriali interessati di adeguarsi, ai fini di un migliore accesso dei loro prodotti al mercato della Comunità, alle condizioni della definizione dell'origine. Per facilitare tale adeguamento, il governo di Maurizio potrà avvalersi delle disposizioni della Convenzione di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare in materia d'industrializzazione e di promozione commerciale.

ALLEGATO II.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO II DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Affinché Maurizio possa avvalersi, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione, delle disposizioni del titolo II della Convenzione di Associazione, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica, allo stesso modo degli Stati africani e malgascio associati firmatari di detta Convenzione, la Comunità e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno convenuto quanto segue:

1. L'importo del Fondo europeo di sviluppo sarà aumentato mediante incremento dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969. Le somme di cui al paragrafo 3, lettera *a*) del medesimo articolo, saranno aggiustate proporzionalmente all'aumento della dotazione del Fondo. L'importo del Fondo europeo di sviluppo così aumentato costituirà un limite massimo per gli interventi finanziati dalla Comunità nel complesso degli Stati africani e malgascio associati, compreso Maurizio.

2. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 18, lettera *b*) della Convenzione di Associazione, alla Banca Europea per gli Investimenti è stato chiesto di estendere a Maurizio il beneficio dei prestiti che essa concede su risorse proprie agli Stati africani e malgascio associati, firmatari della suddetta Convenzione di Associazione.

Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato,

Considerando che gli Stati membri della Comunità Economica Europea e la Comunità hanno proceduto oggi alla firma di un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata il 29 luglio 1969 a Yaoundé, in appresso denominato lo Accordo di associazione;

Considerando che gli Stati membri hanno deciso in tale occasione di aumentare di 5 milioni di unità di conto le somme messe a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1969):

Considerando che conviene dunque modificare l'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969,

Previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità è modificato come segue:

« 2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, incaricata di gestire il Fondo alle condizioni previste all'articolo 8, un importo di 905 milioni di unità di conto secondo la seguente ripartizione:

Belgio	80.444.444,5	UC
Repubblica Fed. di Germania	300.158.333,5	UC
Francia	300.158.333,5	UC
Italia	141.381.111	UC
Lussemburgo	2.413.333	UC
Paesi Bassi	80.444.444,5	UC

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso:

a) 833 milioni di unità di conto per gli Stati associati, di cui

752,5 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e,

80,5 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio;

b) 72 milioni di unità di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui

62 milioni sotto forma di aiuti rimborsabili e,

10 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio ».

Articolo 2

Il presente Accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, purché vengano osservate le disposizioni del primo comma, contemporaneamente all'Accordo di associazione.

Articolo 3

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Port Louis (Maurizio), il dodici maggio millenovecentosettantadue.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

DE COEYER

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

Axel HERBST

Pour le Président de la République française:

Yvon BOURGES

Per il Presidente della Repubblica italiana:

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

Th. E. WESTERTERP

Visto, il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **446**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in comune di Copertino.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nardò in data 31 maggio 1971, integrato con dichiarazione 12 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in contrada Sambati-Casole del comune di Copertino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. **447**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario l'eredità, disposta dalla signora Ernesta Parlavecchia, con testamento pubblico in data 20 luglio 1971, n. 9 del repertorio speciale atti ultima volontà, reso noto con verbale del 22 luglio 1971 per atto avv. Maurizio Marsala, notaio in Milano (rep. n. 39358 - racc. 6224), registrato a Milano il 23 luglio 1971, al n. 13604-71M, serie *D*, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 18.458.697.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1972, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visti i propri decreti 9 aprile 1971, 13 e 25 marzo 1972, 4, 22 e 28 maggio 1973 concernenti rispettivamente la ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto e la sostituzione di cinque membri del consiglio stesso;

Vista la proposta del Ministro per la marina mercantile di sostituzione del dott. Francesco Vaudano quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio con il dott. Felice Ciancio Villardita;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Felice Ciancio Villardita è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, in sostituzione del dott. Francesco Vaudano.

Il predetto nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1973

LEONE

DE MITA — FERRARI-AGGRADI

(10185)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Sostituzione del presidente in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 188, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota n. 26425 del 25 ottobre 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto prospetta la necessità di sostituire, perchè chiamato ad altro incarico, il dott. Leopoldo Geo Pieroni, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dottor Luigi Perrini, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Luigi Perrini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Taranto in sostituzione del dott. Leopoldo Geo Pieroni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 125.

(10069)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella Regione siciliana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della Regione siciliana;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere eccezionale dei sotto elencati eventi verificatisi nella provincia di Siracusa, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Siracusa - venti forti e gelidi dei giorni 10, 11, 12, 13, 14 e 15 febbraio 1972 e 5, 6 e 7 marzo 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10137)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sardegna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei sottoelencati eventi verificatisi nella provincia di Nuoro, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Nuoro - grandinate e piogge torrenziali dal 12 dicembre 1972 al 10 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10138)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei sottoelencati eventi verificatisi nella provincia di Latina, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - piogge persistenti dei giorni 20, 21, 22 e 23 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10136)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei sottoelencati eventi verificatisi nella provincia di Roma, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Roma grandinate dei giorni 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 e 31 luglio; 1, 11, 19, 29, 30 e 31 agosto; 3, 8 e 9 settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10139)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Lucciola Blu », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la comunicazione in data 24 marzo 1973 pervenuta dal tribunale di Roma - sezione fallimentare dalla quale risulta che con sentenza 23-24 marzo 1973 il tribunale predetto ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa edilizia a r.l. « Lucciola Blu », con sede in Roma;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre l'ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Lucciola Blu », con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Nicola Villani in data 6 novembre 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Goffredo Gallo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(10152)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Autorizzazione alla società Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, danni acqua, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

(10180)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Istituto per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e

piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1970, con cui è stato nominato il funzionario del Tesoro in seno al consiglio di amministrazione;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della suddetta carica;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Paolo Tiralosi è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ente di diritto pubblico con sede in Palermo, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto dott. Tiralosi resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(10193)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. - S.E.I.M.A.R.T., con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1973 col quale è stata dichiarata, con effetto dal 16 marzo 1972, l'assistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. - S.E.I.M.A.R.T., con sede in Torino, che ha assunto i lavoratori già dipendenti dalla ex Condor di Milano;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. - S.E.I.M.A.R.T., con sede in Torino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(10144)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Sostituzione di un rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato speciale della Cassa integrazione guadagni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 maggio 1969, con il quale è stato nominato il comitato predetto, modificato dal decreto 29 ottobre 1969;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Armando Bonanni, rappresentante dei datori di lavoro, dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Annulli è chiamato a far parte del comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, in sostituzione del dott. Armando Bonanni, dimissionario.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(10145)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi, di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 19 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1973, la provincia di Alessandria viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.170.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10196)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1973, il comune di Ugento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decretò legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10197)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di geometria I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, è vacante la seconda cattedra di geometria I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra, anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(10155)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626, ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 24 luglio 1973

(10156)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica di Arborea, con sede in Arborea ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1973, registro n. 17, foglio n. 208, il consorzio di bonifica di Arborea, con sede in Arborea (Cagliari), è stato autorizzato ad acquistare un immobile al prezzo di L. 6.000 al mq.

(10158)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1972, registro n. 16 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 282, viene accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 22 giugno 1970 dal maresciallo maggiore forestale a r. Salvatici Gino, avverso la determinazione ministeriale n. 1026 dell'11 maggio 1970, di rigetto della domanda di equo indennizzo per menomazione dell'integrità fisica.

(10086)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonte Tullia »

Con decreto n. 1394 del 17 luglio 1973, il sig. Lino Tulli, domiciliato a Spoleto, via S. Paolo, 1, anche per conto degli altri contitolari citati nelle premesse, è stato autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Tullia », che sgorga dalla sorgente Premula in territorio del comune di Sellano, provincia di Perugia.

L'acqua verrà imbottigliata così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette stampate su carta bianca di formato rettangolare delle dimensioni di cm. 16,4 per cm. 11,1, divise in tre riquadri di colore verde, col riquadro centrale più scuro. Nel riquadro di sinistra, in caratteri di colore bleu è riportata l'analisi chimica e chimico-fisica effettuata nel gennaio 1970 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze. Nel riquadro centrale dall'alto in basso si legge: « Acqua minerale naturale » (in caratteri blù su fondo bianco), « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » (in caratteri blu più piccoli su fondo verde), « Fonte Tullia » (in grossi caratteri rossi su fondo bianco a forma ovale), « Diuretica - Digestiva batteriologicamente pura » (in caratteri blù su fondo bianco), « Sede stabilimento in Sellano (Perugia) - Tel. 96148 » e « Ditta concessionaria Tulli in Spoleto » (in caratteri blù su fondo verde). Seguono infine gli estremi del decreto di autorizzazione in caratteri blù più piccoli.

Nel riquadro destro, in caratteri di colore blù, è riportato il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 23 aprile 1970 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Perugia e i risultati delle esperienze cliniche estratti dalla relazione del maggio 1970 del prof. Antonio Lunedei, direttore dell'istituto di clinica medica generale dell'Università di Firenze.

I recipienti saranno contrassegnati poi da un ulteriore stampato accessorio di carta bianca, ovale, contenente un ovale di colore verde, con bordo bleu, nel quale compaiono le diciture, in caratteri bleu « Acqua minerale », « Naturale », « Fonte Tullia ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. L'acqua minerale, sgorgante dalla viva roccia, perverrà in vasche di raccolta, e dall'ultima di queste, mediante conduttura di cemento amianto, giungerà allo stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni a decorrere dalla data del presente decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(10199)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 14 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE a norma dei Regolamenti (CEE) n. 250/73, n. 268/73, n. 304/73, n. 337/73 e n. 387/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-2-1973 al 5-2-1973	Paesi terzi dal 6-2-1973 all'8-2-1973	Paesi terzi dal 9-2-1973 al 13-2-1973	Paesi terzi 14-2-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-2-1973 al 5-2-1973	SAMA, PTOM... dal 6-2-1973 all'8-2-1973	SAMA, PTOM... dal 9-2-1973 al 13-2-1973	SAMA, PTOM... 14-2-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	159,38(1)	159,38(1)	159,38(1)	300,00(1)	84,38(1)	84,38(1)	84,38(1)	225,00(1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	1.904,38	1.904,38	1.904,38	3.310,63	1.591,88	1.591,88	1.591,88	2.998,13
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	1.832,50	1.832,50	1.832,50	1.832,50	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	2.975,63	3.256,88	3.819,38	4.381,88	2.663,13	2.944,38	3.506,88	4.069,38
	11.01-915	II. altra	1.665,00	1.824,38	2.143,13	2.461,88	1.508,75	1.668,13	1.986,88	2.305,63
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	703,75	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50	547,50
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63	140,63
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	911,25	911,25	911,25	1.708,13	755,00	755,00	755,00	1.551,88
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.372,50	1.372,50	1.372,50	2.010,00	1.216,25	1.216,25	1.216,25	1.853,75
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. Semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	3.560,63	3.560,63	3.560,63	4.404,38	3.248,13	3.248,13	3.248,13	4.091,88
	11.02-070	III. di orzo	1.904,38	1.904,38	1.904,38	3.310,63	1.591,88	1.591,88	1.591,88	2.998,13
	11.02-090	IV. di avena	1.832,50	1.832,50	1.832,50	1.832,50	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00

tariffa			dall'1-2-1973 al 5-2-1973	dal 6-2-1973 all'8-2-1973	dal 9-2-1973 al 13-2-1973	14-2-1973	dall'1-2-1973 al 5-2-1973	dal 6-2-1973 all'8-2-1973	dal 9-2-1973 al 13-2-1973	14-2-1973
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	354,38	zero	zero	zero	41,88
	11.02-114	2. altri	2.975,63	3.256,88	3.819,38	4.381,88	2.663,13	2.944,38	3.506,88	4.069,38
	11.02-117	b. altri	1.665,00	1.824,38	2.143,13	2.461,88	1.508,75	1.668,13	1.986,88	2.305,63
	11.02-130	VI. di riso	703,75	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50	547,50
	11.02-191	VII. di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63	140,63
	11.02-192	VIII. di miglio	911,25	911,25	911,25	1.708,13	755,00	755,00	755,00	1.551,88
	11.02-193	IX. di sorgo	1.372,50	1.372,50	1.372,50	2.010,00	1.216,25	1.216,25	1.216,25	1.853,75
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	1.571,25	1.571,25	1.571,25	2.821,25	1.415,00	1.415,00	1.415,00	2.665,00
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	1.017,50	1.017,50	1.017,50	1.017,50	861,25	861,25	861,25	861,25
	11.02-250	bb. altra	1.676,25	1.676,25	1.676,25	1.676,25	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	11.02-271	3. di grano saraceno	281,25	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00	125,00
	11.02-275	4. di miglio	1.340,00	1.340,00	1.340,00	2.590,00	1.183,75	1.183,75	1.183,75	2.433,75
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	1.571,25	1.571,25	1.571,25	2.821,25	1.415,00	1.415,00	1.415,00	2.665,00
	11.02-330	2. di avena	1.676,25	1.676,25	1.676,25	1.676,25	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	11.02-371	3. di grano saraceno	281,25	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00	125,00
	11.02-375	4. di miglio	1.340,00	1.340,00	1.340,00	2.590,00	1.183,75	1.183,75	1.183,75	2.433,75
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	2.623,13	2.623,13	2.831,25	4.285,63	2.466,88	2.466,88	2.675,00	4.129,38
	11.02-402	b. di segala	2.556,25	2.556,25	2.556,25	3.179,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.023,13
	11.02-403	c. di granturco	2.523,13	2.773,13	3.273,13	3.773,13	2.366,88	2.616,88	3.116,88	3.616,88
	11.02-404	d. di sorgo	2.064,38	2.064,38	2.064,38	3.064,38	1.908,13	1.908,13	1.908,13	2.908,13
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	3.124,38	3.124,38	3.374,38	5.124,38	2.968,13	2.968,13	3.218,13	4.968,13
	11.02-515	II. di segala	3.043,13	3.043,13	3.043,13	3.793,13	2.886,88	2.886,88	2.886,88	3.636,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-2-1973 al 5-2-1973	Paesi terzi dal 6-2-1973 all'8-2-1973	Paesi terzi dal 9-2-1973 al 13-2-1973	Paesi terzi 14-2-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-2-1973 al 5-2-1973	SAMA... dal 6-2-1973 all'8-2-1973	SAMA... dal 9-2-1973 al 13-2-1973	SAMA... 14-2-1973
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	2.523,75	2.523,75	2.523,75	4.476,88	2.211,25	2.211,25	2.211,25	4.164,38
	11.02-571	IV. di avena	1.507,50	1.507,50	1.507,50	1.507,50	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25
	11.02-572	V. di granturco	2.523,13	2.773,13	3.273,13	3.773,13	2.366,88	2.616,88	3.116,88	3.616,88
	11.02-573	VI. di grano saraceno	281,25	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00	125,00
	11.02-574	VII. di miglio	1.340,00	1.340,00	1.340,00	2.590,00	1.183,75	1.183,75	1.183,75	2.433,75
	11.02-575	VIII. di sorgo	2.064,38	2.064,38	2.064,38	3.064,38	1.908,13	1.908,13	1.908,13	2.908,13
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	2.048,13	2.048,13	2.207,50	3.323,13	1.891,88	1.891,88	2.051,25	3.166,88
	11.02-625	II. di segala	1.996,88	1.996,88	1.996,88	2.475,00	1.840,63	1.840,63	1.840,63	2.318,75
	11.02-640	III. di orzo	1.058,13	1.058,13	1.058,13	1.855,00	901,88	901,88	901,88	1.698,75
	11.02-660	IV. di avena	1.017,50	1.017,50	1.017,50	1.017,50	861,25	861,25	861,25	861,20
	11.02-681	V. di granturco	1.665,00	1.824,38	2.143,13	2.461,88	1.508,75	1.668,13	1.986.88	2.305,65
	11.02-682	VI. di grano saraceno	236,25	236,25	236,25	236,25	80,00	80,00	80,00	80,00
	11.02-683	VII. di miglio	911,25	911,15	911,25	1.708,13	755,00	755,00	755,00	1.551,88
	11.02-684	VIII. di sorgo	1.372,50	1.372,50	1.372,50	2.010,00	1.216,25	1.216,25	1.216,25	1.853,75
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	1.058,13	1.058,13	1.058,13	1.855,00	901,88	901,88	901,88	1.698,75
	11.02-730	2. di avena	1.017,50	1.017,50	1.017,50	1.017,50	861,25	861,25	861,25	861,25
	11.02-771	3. di grano saraceno	236,25	236,25	236,25	236,25	80,00	80,00	80,00	80,00
	11.02-775	4. di miglio	911,25	911,25	911,25	1.708,13	755,00	755,00	755,00	1.551,88
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	2.081,25	2.081,25	2.081,25	3.643,75	1.768,75	1.768,75	1.768,75	3.331,25
	11.02-840	2. di avena	2.001,25	2.001,25	2.001,25	2.001,25	1.688,75	1.688,75	1.688,75	1.688,75
	11.02-851	3. di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63	140,63
	11.02-855	4. di miglio	1.644,38	1.644,38	1.644,38	3.050,13	1.331,88	1.331,88	1.331,88	2.738,13
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	3.651,25	3.651,25	3.932,50	5.901,25	3.338,75	3.338,75	3.620,00	5.588,75
	11.02-865	b. di segala	3.560,63	3.560,63	3.560,63	4.404,39	3.248,13	3.248,13	3.248,13	4.091,88
	11.02-891	c. di granturco	2.975,63	3.256,88	3.819,38	4.381,88	2.663,13	2.944,38	3.506,88	4.069,38
	11.02-892	d. di sorgo	2.458,75	2.458,75	2.458,75	3.583,75	2.146,25	2.146,25	2.146,25	3.271,25
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	1.241,88	1.241,88	1.241,88	1.241,88	929,38	929,38	929,38	929,38
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-2-1973 al 5-2-1973	dal 6-2-1973 all'8-2-1973	dal 9-2-1973 al 13-2-1973	14-2-1973	dall'1-2-1973 al 5-2-1973	dal 6-2-1973 all'8-2-1973	dal 9-2-1973 al 13-2-1973	14-2-1973
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	3.651,25	3.651,25	3.932,50	5.901,25	3.338,75	3.338,75	3.620,00	5.588,75
	11.02-941	II. di segala	3.560,63	3.560,63	3.560,63	4.404,38	3.248,13	3.248,13	3.248,13	4.091,88
	11.02-942	III. di orzo	1.904,38	1.904,38	1.904,38	3.310,63	1.591,88	1.591,88	1.591,88	2.998,13
	11.02-943	IV. di avena	1.832,50	1.832,50	1.832,50	1.832,50	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	11.02-944	V. di granturco	2.975,63	3.256,88	3.819,38	4.381,88	2.663,13	2.944,38	3.506,88	4.069,38
	11.02-945	VI. di riso	703,75	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50	547,50
	11.02-946	VII. di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63	140,63
	11.02-947	VIII. di miglio	911,25	911,25	911,25	1.708,13	755,00	755,00	755,00	1.551,88
	11.02-948	IX. di sorgo	1.372,50	1.372,50	1.372,50	2.010,00	1.216,25	1.216,25	1.216,25	1.851,75
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	1.703,75	1.703,75	1.821,25	2.641,25	1.391,25	1.391,25	1.508,75	2.328,75
	11.02-980	II. altri	1.421,88	1.539,38	1.773,75	2.008,13	1.109,38	1.226,88	1.461,25	1.695,63
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	315,63	315,63	315,63	456,25	46,88	46,88	46,88	187,50
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.100,00	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	3.444,38	3.695,63	4.198,75	4.701,88	2.269,38	2.520,63	3.023,75	3.526,88
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	3.864,38	3.864,38	4.142,50	6.089,38	3.301,88	3.301,88	3.580,00	5.526,88
	11.07-105	b. altro	3.029,38	3.029,38	3.237,50	4.691,88	2.466,88	2.466,88	2.675,00	4.129,38
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	2.136,88	2.136,88	2.136,88	3.527,50	1.574,38	1.574,38	1.574,38	2.965,00
	11.07-305	b. non nominato	1.738,75	1.738,75	1.738,75	2.777,50	1.176,25	1,176,25	1.176,25	2.215,00
	11.07-600	B. torrefatto	1.933,13	1.933,13	1.933,18	3.144,38	1.370,63	1.370,63	1.370,63	2.581,88
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.100,00	zero	zero	zero	37,50
	11.08-200	II. amido di riso	2.378,75	2.378,75	2.378,75	2.378,75	785,00	785,00	785,00	785,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-2-1973 al 5-2-1973	Paesi terzi dal 6-2-1973 all'8-2-1973	Paesi terzi dal 9-2-1973 al 13-2-1973	Paesi terzi 14-2-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-2-1973 al 5-2-1973	SAMA, PTOM… dal 6-2-1973 all'8-2-1973	SAMA, PTOM… dal 9-2-1973 al 13-2-1973	SAMA, PTOM… 14-2-1973
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.100,00	zero	zero	zero	37,50
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.100,00	zero	zero	zero	18,75
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.048,75	zero	zero	zero	48,75
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.475,00	zero	zero	zero	37,50
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.048,75	zero	zero	zero	48,75
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.475,00	zero	zero	zero	37,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.048,75	zero	zero	zero	48,75
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.475,00	zero	zero	zero	37,50
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-2-1973 al 5-2-1973	dal 6-2-1973 all'8-2-1973	dal 9-2-1973 al 13-2-1973	14-2-1973	dall'1-2-1973 al 5-2-1973	dal 6-2-1973 all'8-2-1973	dal 9-2-1973 al 13-2-1973	14-2-1973
23.02 (*segue*)		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	406,88	453,13	500,00	687,50	406,88	453,13	500,00	687,50
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	650,00	725,00	800,00	1.100,00	650,00	725,00	800,00	1.100,00
	23.02-117	2. non nominati	1.300,00	1.455,00	1.600,00	2.200,00	1.300,00	1.450,00	1.600,00	2.200,00
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	324,38	362,50	400,00	550,00	324,38	362,50	400,00	550,00
	23.02-135	b. altri	1.300,00	1.450,00	1.600,00	2.200,00	1.300,00	1.450,00	1.600,00	2.200,00
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso .	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.421,25	zero	zero	zero	46,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(10121)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con delibera della giunta regionale n. 584 in data 12 aprile 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 937/1009 in data 17 maggio 1973) è stata approvata la variante al P.E.E.P., via Pedagna Est-Ovest, costituente variante al piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione consiliare n. 57 in data 26 marzo 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 313 in data 10 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10096)

Variante al piano regolatore del comune di Carpi

Con delibera della giunta regionale n. 777 in data 22 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1143/1202) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore del comune di Carpi (Modena) relativa al giardino pubblico di via Pola, adottata con deliberazione consiliare n. 140 in data 13 aprile 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 314 in data 10 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10092)

Variante al piano regolatore generale relativa allo spostamento della sede stradale della zona fra via Gebel e viale Borghesi all'area in adiacenza alla ferrovia Rimini-Ravenna.

Con delibera della giunta regionale n. 779 in data 22 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1145/1203 in data 14 giugno 1973) è stata approvata la variante indicata in oggetto, adottata con deliberazione consiliare n. 633 in data 2 ottobre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 311 in data 10 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10094)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale n. 776 in data 22 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1142/1201 in data 14 giugno 1973) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale relativa all'area a monte di via Spagna del comune di Rimini (Forlì) adottata con deliberazione consiliare n. 632 del 2 ottobre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 316 in data 10 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10095)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia

Con delibera della giunta regionale n. 757 in data 15 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1098/1123 in data 5 giugno 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 79 in data 26 giugno 1969.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 310 in data 10 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10097)

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Campogalliano.

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 993 del 10 luglio 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Campogalliano (Modena) con deliberazione n. 167 del 22 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10098)

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Bastiglia.

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1066 del 12 luglio 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Bastiglia (Modena) con deliberazione n. 117 del 18 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10129)

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Formigine.

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1007 del 10 luglio 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Formigine (Modena) con deliberazione n. 76 del 7 luglio 1970 e n. 57 del 26 maggio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10099)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Calimera.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1128 in data 4 luglio 1973, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Calimera (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(10128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa (Aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle 3 seguenti categorie: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome e, per i sottufficiali dell'Aeronautica militare invocanti l'attribuzione del maggiore limite di età, grado, ruolo e specialità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di due, scelte fra quelle precisate al successivo art. 6) nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio della produzione delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo d'informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 alle ore 8, secondo il seguente diario:

5 *ottobre* 1973: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*

6 *ottobre* 1973: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documenti d'identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e l'ora della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito, nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coeff. 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coeff. 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coeff. 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coeff. 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coeff. 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da 1 a 5 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ». Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) dovranno essere in data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso, di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1973
Registro n. 18 *Dif., foglio n.* 360

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte obbligatorie*:

amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

b) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

c) *Prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed indiretti. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti.

Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzo dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.
Organi, funzioni e princìpi di organizzazione aziendale.
Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.
Gli inventari.
La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali; costi ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.
Risultato economico dell'impresa.
La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.
Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.
Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.
Il conto; oggetto e forma. Sistemi di conti.
La partita doppia quale metodi di rilevazione contabile.
La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.
Apertura dei conti e scritture di esercizio.
Bilanci di verificazione e situazione dei conti.
Scritture di assestamento e di epilogo.
Chiusura dei conti.
Il giornal-mastro.
Le scritture semplici (partita semplice).
Rilevazioni extra-contabili.
Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.
Le società commerciali: classificazione - disposizione di legge -. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società.

I finanziamenti.

Le aziende di erogazione: nozioni generali - tipi principali - patrimonio ed inventari - gestione - fasi delle entrate e delle uscite - bilancio di previsione: vari tipi - scritture elementari - rendiconto.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico diritto e interesse.
Diritto pubblico e diritto privato - fonti del diritto.
Interpretazione della legge e analogia.
Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.
Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.
Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.
Rappresentanza - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche.
Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.
Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.
Servitù prediali.
Possesso.
Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.
Contratto in generale.
Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fidejussione, transazione.
Promesse unilaterali.
Fatti illeciti.
Trascrizione.
Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).
Prescrizione e decadenza.
Impresa in generale, impresa commerciale.
Società in generale - società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.

Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e concorsi.

Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.

Titoli di credito in generale - cambiale - assegno bancario e assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - varie forme di stato - nozione di costituzione - costituzione della Repubblica italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento strutture e funzioni - Governo - Corte Costituzionale - Magistratura e consiglio superiore della Magistratura.

Legge formale - decreti - e regolamenti.

Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Ministri - Consiglio di Stato Corte dei conti.

Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali.

Comuni - provincie - regioni come Enti territoriali - organizzazione e funzioni - beni demaniali.

Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Natura e contenuto della contabilità di Stato.

I beni dello Stato: demanio pubblico e beni patrimoniali; concetti, caratteri; le varie categorie di beni.

L'amministrazione dei beni dello Stato - gli inventari.

Nozioni su contratti dello Stato. I procedimenti di contrattazione. I capitolati d'oneri; stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

I servizi ad economia.

Cenni sull'organizzazione finanziaria dello Stato.

Il bilancio dello Stato. Anno ed esercizio finanziario. Esercizio supplettivo. Esercizio provvisorio. I principi del bilancio. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione e approvazione del bilancio. La struttura del bilancio e la ripartizione delle entrate e delle spese. Aggiunte e variazioni. La gestione dei residui. Le relazioni economiche e finanziarie.

La gestione finanziaria. Le entrate finanziarie: nozione, classificazione, fasi - la spesa pubblica: nozione, classificazione; il regime giuridico - contabile delle spese: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

Il rendimento dei conti: i conti amministrativi ed i conti giudiziali. Il rendiconto generale dello Stato: formazione, parificazione, approvazione; conto del bilancio e conto del patrimonio. Cenni sulle scritture contabili dello Stato.

Il sistema dei controlli: nozioni. La ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali: attribuzioni. La Corte dei conti: attribuzioni di controllo.

Gli agenti contabili dello Stato: classificazione e responsabilità.

Le responsabilità nella Pubblica Amministrazione: nozioni generali. Responsabilità amministrativa e responsabilità contabili.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica: giudizi di conto e giudizi di responsabilità; i rimedi avverso le decisioni di condanna della Corte; l'esecuzione delle sentenze della Corte.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo e bimetallici. La legge del Grasham: La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e Demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. I contributi. Le imposte: concetto, elementi e classificazioni.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economia delle imposte. Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, e spagnolo.

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare . . residente a (1). (codice postale) . . (provincia di .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 31 luglio 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . , conseguito presso l'istituto (o scuola) di . . . nell'anno . . ,

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . .

. lì .

(data)

Firma .

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) .

. . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi;

(3) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(10174)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1971-1972 nominata con decreto ministeriale 27 febbraio 1973 e modificata con decreto ministeriale 4 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1971-1972, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Colombo Bruno, nato a Milano il 7 luglio 1926	punti	98	su 100
2.	Fantini Flavio, nato a Cernobbio il 17 agosto 1938	»	96	»
3.	Gospodinoff Aldomir, nato a Dobrich il 2 febbraio 1925	»	95	»
4.	Morandi Giorgio, nato a Firenze il 23 luglio 1922	»	95	»
5.	Tuzi Telemaco, nato a Montecelio il 17 luglio 1924	»	95	»
6.	Baccarini Vincenzo Attilio, nato a Roma il 19 dicembre 1920	»	92	»
7.	Ciocci Alessandro, nato a Roma il 17 ottobre 1929	»	92	»
8.	Caruso Innocenzo, nato a Gasperina il 6 agosto 1931	»	90	»
9.	Tirri Giuseppe, nato a Napoli il 31 maggio 1928	»	90	»
10.	Gospodinoff Liuben, nato a Dorritch il 18 settembre 1927	»	88	»
11.	Longo Cesare, nato a Roma l'11 gennaio 1925	»	86	»
12.	Di Vittorio Stefano, nato a Tunisi il 21 ottobre 1929	»	85	»
13.	Grimaldi Mario Giulio, nato a Fano il 15 aprile 1932	»	85	»
14.	Teodori Sergio, nato a Roma il 4 luglio 1924	»	85	»
15.	Secondo Giovanni, nato a Torino il 10 settembre 1925	»	84	»
16.	Barbaso Lorenzo, nato a Torino il 18 marzo 1921	»	80	»
17.	Marrazzi Giuliano, nato a Cagliari il 29 giugno 1929	»	80	»
18.	Tosi Sergio, nato a Milano il 5 febbraio 1937	»	80	»
19.	Troysi Giuseppe, nato a Roma il 15 marzo 1926	»	80	»
20.	Ambanelli Umberto, nato Collecchio il 24 novembre 1929	»	78	»
21.	Crespi Mario, nato a Roma il 23 ottobre 1932	»	78	»
22.	Frosecchi Mario, nato a Firenze il 28 aprile 1933	»	78	»
23.	Capra Rosanna, nata a Chiavazza-Biella il 13 luglio 1923	»	75	»
24.	Castagnoli Mario, nato a Firenze il 5 agosto 1922	»	75	»
25.	Viara Marco, nato a Pietra Ligure il 20 luglio 1933	»	75	»
26.	Ara Marisa, nata a Bologna il 3 luglio 1930	»	74	»
27.	Marroni Pietro, nato a Roma il 12 novembre 1935	»	74	»
28.	Aquilani Massimo, nato a Viterbo il 13 aprile 1933	»	72	»
29.	Cazzagon Rolando, nato a Venezia il 12 agosto 1927	»	72	»

30. Fiore Luigi, nato a Roma il 22 settembre 1928 . punti 72 su 100
31. Franco Pier-Lodovico, nato a Oderzo il 22 giugno 1927 » 71 »
32. Zorzin Lelio Romano, nato a Trieste il 24 febbraio 1930 » 71 »
33. Dainotto Fulvio, nato a Roma il 7 dicembre 1921 . » 70 »
34. Tognazzi Daniele, nato a Grottaferrata il 24 maggio 1921 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

(10230)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 18 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1971-1972, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Magliacani Gilberto, nato a Torino il 12 gennaio 1937 punti 92 su 100
2. Poppi Vittorio, nato a Bologna il 28 aprile 1939 . » 92 »
3. Simoni Enrico, nato a Torino il 2 settembre 1932 punti 92 su 100
4. Ferrante Aldo, nato a Bari il 14 aprile 1924 . » 90 »
5. Veneziani Aldo, nato a Milano il 17 settembre 1938 » 90 »
6. Giuliani Renzo, nato a Bologna il 1° marzo 1940 » 89 »
7. Perfetti Arnaldo, nato a Rogliano il 21 dicembre 1936 » 89 »
8. Massei Alessandro, nato a Capannori il 4 aprile 1941 » 88 »
9. Martini Zeno, nato a Legnago il 2 dicembre 1938 . . » 87 »
10. Montorio Luigino, nato a Pietra Ligure il 21 novembre 1935 » 87 »
11. Reali Umberto Maria, nato a Pistoia il 26 novembre 1937 » 85 »
12. Nouvenne Romolo, nato a Mantova il 31 luglio 1933 . . . . » 82 »
13. Ambroggio Giampaolo, nato a Torino il 14 febbraio 1939 . . . . » 80 »
14. Savani Alessandro, nato a Milano il 10 giugno 1938 . . . . » 80 »
15. Bocchiotti Giovanni, nato a Torino il 4 aprile 1936 . . . . » 78 »
16. Costantino Luigi, nato ad Acireale il 13 settembre 1939 . . . . . . » 78 »
17. Germanò Gabriele, nato a Scido il 15 settembre 1936 . . . . . . » 77 »
18. Baroncini Licio, nato a Modena il 9 novembre 1938 . . . . » 76 »
19. Taidelli Palmizi Giorgio Antonio, nato a Bologna il 3 gennaio 1940 . . . » 75 »
20. Marsili Franco, nato a Macerata il 3 giugno 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(10231)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.